



*Al Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**VISTO** il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

**VISTO** l’articolo 2, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, recante “Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, commi 8-bis, 8-quater e 8-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e dell’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”, nella parte in cui attribuisce alla Direzione generale dello sviluppo rurale, il compito di elaborare e coordinare le linee di politica relative al paesaggio rurale;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 novembre 2012, n. 17070, con il quale, acquisito il parere favorevole della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, espresso nella seduta del 25 ottobre 2012, è istituito l’Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (d’ora in avanti O.N.P.R.);

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013 n. 105, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17/09/2013, recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017 n. 143, recante il Regolamento sull’adeguamento dell’organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

**VISTO** l’articolo 3 del decreto n. 17070/2012 che detta le funzioni dell’Osservatorio, in particolare i punti: “*b) censire i paesaggi, le pratiche agricole le conoscenze tradizionali ritenute di particolare valore; e c) gestire il Registro nazionale di cui all’art.4, elaborando proposte operative per assicurare la conservazione, la tutela e la valorizzazione dei paesaggi rurali e delle pratiche ivi iscritte*”;

**VISTO** l’articolo 4 del medesimo decreto n. 17070/2012 che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, e in particolare il comma 2, lettera a) che attribuisce all’Osservatorio il compito di *identificare e catalogare i Paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e conoscenze tradizionali correlate presenti nel territorio nazionale;*

**VISTO** l’articolo 5 del medesimo decreto n. 17070/2012 che detta le procedure per l’inserimento dei paesaggi candidati al Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, nonché i casi che possono determinare la cancellazione del paesaggio dal Registro nazionale;

**VISTO** il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 25 luglio 2013, n. 8831 con il quale, a seguito delle designazioni degli Enti interessati, è stata definita la composizione dell’O.N.P.R.;

**VISTO** il decreto del 16 maggio 2014, n. 1398 con il quale, a seguito della presa d’Atto espressa nella seduta del 10 aprile 2014 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e



# *Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*

le Province Autonome di Trento e Bolzano, sono stati approvati i “Criteri di ammissibilità delle candidature dei paesaggi rurali proposti per l’iscrizione al Registro Nazionale” elaborati dall’Osservatorio;

**VISTA** la richiesta d’iscrizione al Registro Nazionale relativa alla Pratica Agricola: “La Piantata Veneta”, avanzata dall’Associazione Culturale Borgo Bayer onlus, trasmessa con nota prot. 05/2017 24 gennaio 2017 (prot. in entrata n. 2563 del 25 gennaio 2017) e la relativa scheda di preselezione, secondo le modalità previste dai citati Criteri di ammissibilità;

**VISTA** la nota Mipaaf del 4 agosto 2017, n. 22482 con la quale si comunicava all’Associazione Culturale Borgo Bayer Onlus il parere positivo alla predisposizione del dossier definitivo, espresso dall’O.N.P.R. nella seduta del 6 luglio 2017;

**VISTA** la nota n. 17/2017 del 7 settembre 2017 (prot. in entrata n. 3704 del 7 settembre 2017), con la quale l’Associazione Culturale Borgo Bayer Onlus ha trasmesso il dossier definitivo di candidatura denominato: “la Pratica Agricola della Piantata Veneta”, con gli allegati previsti;

**VISTO** il Decreto Dipartimentale n. 4179 del 20 novembre 2015, con il quale è stata istituita una Task Force, di supporto all’O.N.P.R., con il compito specifico di effettuare sopralluoghi in campo per la verifica dei requisiti di ammissibilità dei siti candidati, della rispondenza tra quanto riportato sui documenti trasmessi dal proponente e lo stato reale dei siti oggetto di candidatura, nonché di redigere il rapporto (prot. in entrata n. 192 del 08 gennaio 2018) dal quale si evince che la Pratica Agricola: “La Piantata Veneta”, risulta iscrivibile al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di interesse storico, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali;

**VISTO** il verbale della riunione del 10 gennaio 2018, nella quale l’O.N.P.R., ai sensi del decreto istitutivo ha espresso, all’unanimità dei presenti, il parere positivo all’iscrizione della Pratica Agricola “La Piantata Veneta”, al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle Pratiche Agricole e delle Conoscenze Tradizionali;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

1. La Pratica Agricola Tradizionale: “La Piantata Veneta”, presentata dall’Associazione Culturale Borgo Bayer Onlus di Godega di Sant’Urbano (TV) è iscritta al Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali delle Pratiche Agricole e delle conoscenze tradizionali con la menzione riportata in allegato parte integrante del presente decreto.

### **Art. 2**

1. Qualora la Pratica Agricola Tradizionale, di cui all’articolo 1, perda le caratteristiche originarie che ne hanno determinato l’iscrizione al Registro Nazionale, l’O.N.P.R., sentiti i soggetti interessati, procede a maggioranza alla sua cancellazione.



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**Art. 3**

1. Il Ministero assicura adeguata pubblicità al Registro Nazionale ed alle Pratiche Agricole ivi iscritte, anche attraverso la sua pubblicazione, in una sezione dedicata e facilmente accessibile, nel sito internet istituzionale del Ministero e di quello della Rete Rurale Nazionale.

Maurizio Martina



## Motivazione della pratica agricola “La Piantata Veneta”

### **Inquadramento della pratica**

La piantata è una pratica colturale antichissima di coltivazione della vite testimoniata già in epoca etrusca e romana. Si tratta di una tipica forma di agricoltura promiscua in cui gli appezzamenti coltivati sono delimitati da filari di viti maritate ad alberi d'alto fusto. In passato erano presenti vari tipi di specie arboree (l'olmo, l'acero, il salice, alberi da frutto, ecc.), ma, a seguito della diffusione della bachicoltura, si è affermata la presenza del gelso le cui foglie venivano impiegate per alimentare i bachi. Non a caso, specie nel Veneto, la piantata ha assunto la massima diffusione nell'alta pianura a ridosso della fascia pedemontana, dove storicamente iniziarono a diffondersi le filande che potevano sfruttare la forza motrice generata dai numerosi corsi d'acqua che scendevano dai colli e dalle Prealpi. Mentre in origine le viti erano sostenute esclusivamente dal tutore vivo, in epoca più recente è invalsa la tendenza ad inserire un tutore morto (un palo di legno) che intercalava gli alberi e rendeva possibile appoggiare i tralci su fili di ferro, e di adottare perciò forme di allevamento della vite più moderne e produttive. Il tipico festone di difficile ottenimento e di onerosa manutenzione è stato perciò via via abbandonato. Dal punto di vista colturale, la piantata si associava spesso a peculiari sistemazioni idraulico-agrarie quali, ad esempio, il cavalletto. In questo caso il filare di viti maritate si trova su una porca di larghezza variabile, tenuta a prato e separata dai coltivi da una o due piccole affossature.

Come testimoniato da varie ricerche effettuate in provincia di Treviso e nel Veneto, la piantata di vite costituiva la forma quasi esclusiva di gestione delle colture nella pianura veneta fin dai tempi della Serenissima. Presentava il notevole vantaggio di garantire una pluralità di prodotti in aziende che consentivano sia di soddisfare le esigenze dei coltivatori, sia di avere dei prodotti vendibili sul mercato o da cedere al proprietario concedente nel caso dei contratti di mezzadria. Con l'avvento della meccanizzazione e il diffondersi del diserbo chimico, questo paesaggio è progressivamente scomparso nel Veneto così come nel resto d'Italia e attualmente se ne possono incontrare solo dei brandelli sparsi prevalentemente in alta pianura.

Allo stato attuale permangono solo pochi esempi del paesaggio della Piantata Veneta. Tra questi particolare rilevanza assume il piccolo vigneto arborato situato nel Borgo di Baver nel comune di Godega di Sant'Urbano (TV), dove sono state conservate le modalità tradizionali di coltivare la piantata di viti nel Veneto. L'importanza di questa piantata è tale che la Soprintendenza per i beni storici artistici ed etnoantropologici delle province di Venezia, Belluno e Treviso ha posto nel 2014 un vincolo di tutela ai sensi dell'art. 10, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 con cui viene tutelato non solo il paesaggio ma in particolar modo la pratica colturale ancora presente per il suo fondamentale valore etnoantropologico.

### **Raccomandazioni**

I fattori che hanno determinato la scomparsa della Piantata Veneta sono da ricondursi sia alle mutate condizioni organizzative e tecnologiche in cui opera l'azienda agraria contemporanea sia almeno in parte alla perdita da parte delle comunità locali della capacità di attribuire ad una pratica agricola - ed al paesaggio a cui ha dato vita - il reale valore culturale e identitario. Da questo punto di vista è auspicabile che venga svolta in futuro un'azione di divulgazione e promozione tale da favorire la conoscenza dell'importanza paesaggistica e culturale della piantata veneta, coinvolgendo sia gli enti locali sia le associazioni agricole di categoria sia infine i coltivatori e i proprietari.